



# COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV Novembre n.1

Tel. 0174/65139 - Partita IVA: 00478600042

E-mail: ufficiotecnico@comune.roccafortemondovi.cn.it PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

Reg. Ordinanze n. 05/2026

Roccaforte Mondovì 17/04/2026

**Oggetto: Autorizzazione ad ampliare l'accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati.**

## IL SINDACO

### Visti:

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”;
- l'articolo 5 comma 1 del sopra citato D.P.R. “*Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici*”, in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

**Considerato** che, ai sensi dell'Allegato “A” al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e smi, tuttora vigente, il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) risulta classificato nella zona climatica “E”, in cui è consentito ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno;

**Considerato** che la bassa temperatura riscontrata in questi ultimi giorni, produce una situazione di disagio termico all'interno degli edifici;

### Considerato inoltre che:

- pur essendo le temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio/impianto non consentono di ottenere temperature ambientali che garantiscano un adeguato comfort climatico;
- obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

**Vista** la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii. “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*” ed il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta consentendo l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data del 16/04/2026 e fino alla data del 03/05/2026, in virtù di quanto disposto al comma 1 dell'Art. 5 del D.P.R. 16 aprile

2013, n. 74, per una durata massima di 7 ore giornaliere tra le ore 05.00 e le ore 23.00, ai sensi del comma 3 dell'Art. 4 del 2026medesimo decreto;

**Visto** l'Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Tutto ciò premesso

### **AUTORIZZA**

In deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data del 16/04/2026 fino alla data del 03/05/2026 in virtù di quanto disposto al comma 1 dell'Art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, per una durata massima di 7 ore giornaliere tra le ore 05.00 e le ore 23.00, ai sensi del comma 3 dell'Art. 4 del medesimo decreto.

### **DISPONE**

Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Roccaforte Mondovì ed alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

### **AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

**IL SINDACO**  
Paolo Bongiovanni  
*f.to digitalmente*